



CITTA' DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95/207/522/3320X del 06/10/2009)

ART. 1 – Oggetto

Il pagamento del ticket sulle prestazioni diagnostiche e specialistiche da parte del Comune è da intendere come intervento surrogatorio di natura assistenziale e, come tale, soggetto alla regolamentazione stabilita dal Comune e subordinato al possesso delle necessarie risorse finanziarie.

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in relazione all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per i nuclei familiari che posseggono un basso reddito.

Art. 2 – Destinatari del Servizio

Sono destinatari del servizio i cittadini italiani, comunitari ed extra-comunitari, purchè residenti nel Comune di Alessandria in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 3 – Requisiti per l'accesso

- 1) Assenza di alcuna esenzione alla spesa sanitaria di competenza dell'A.S.L. ed eventuali altre esenzioni previste dalla normativa regionale;
- 2) Valore ISEE equivalente o inferiore a quanto previsto dalla Tabella allegata e successive modifiche;
- 3) Cittadini extra-comunitari in possesso del titolo di soggiorno ovvero della certificazione attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- 4) Cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica.

L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento l'esenzione concessa se da indagini effettuate a norma di legge e a suo insindacabile giudizio, risulti che il fruitore della stessa conduca un tenore di vita non rispondente alle condizioni di indigenza. L'esenzione verrà revocata inoltre se, a fronte di nuove norme di legge, gli interessati non si trovassero più nelle condizioni di poterne usufruire.

Art. 4 – Soggetti esenti

Sono considerati soggetti esenti dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Alessandria ai quali sia riconosciuto dal Comune stesso la condizione di indigenza sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 3;
- b) i familiari a carico dei soggetti indicati nella lettera a);
- c) i minori residenti a Alessandria assegnati in affido a famiglie residenti in altri Comuni o presso lo stesso Comune di Alessandria o inseriti in Comunità.

Sono altresì esenti dal pagamento del ticket i richiedenti che, pur superando la soglia ISEE stabilita dall'Amministrazione Comunale, presentano una relazione motivata a cura del C.I.S.S.A.C.A..

Art. 5 – Esclusione

Non sono ammessi all'esenzione dal pagamento del ticket da parte del Comune, eccetto particolari casi segnalati dal Servizio Sociale del C.I.S.S.A.C.A., indipendentemente dal reddito:

- coloro che, fruendo di altri interventi di carattere assistenziale da parte del Comune (assegnazione locali o simili) ne abbiano fatto abuso (danneggiamenti, sublocazioni, furti, ecc.);
- coloro che siano stati denunciati o diffidati per danneggiamento delle proprietà comunali o per gravi o reiterate violazioni dei regolamenti comunali stessi e per occupazioni abusive di alloggi di proprietà comunale o similari;
- coloro che, non in età pensionabile, non autocertificano l'iscrizione al Centro per l'Impiego e la propria disponibilità al lavoro.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande

Le istanze per il riconoscimento dell'esenzione alla spesa per ticket sanitario devono essere presentate allo Sportello Esenzione Ticket sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, compilata unicamente davanti al funzionario comunale, su apposito modulo prestampato fornito dal Comune.

I cittadini extracomunitari dovranno presentare fotocopia permesso di soggiorno ovvero della certificazione attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

I cittadini comunitari dovranno autocertificare di essere in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica.

L'utente deve inoltre presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche-patrimoniali del nucleo familiare, relativa all'anno precedente quello della richiesta, compilata da un CAF o altro Ente autorizzato su apposito modello ministeriale e l'eventuale documentazione attestante l'affido di un minore.

Art. 7 – Rilascio e durata dell'esenzione

L'Ufficio Ticket rilascerà l'esenzione, entro un massimo di 30 giorni, se dovuta, ai soggetti interessati mediante emissione di apposita attestazione comunale. Nel caso di rinnovo di certificazione entro un massimo di 10 giorni dalla presentazione della regolare documentazione prevista.

L'esenzione concessa ha durata annuale, ad esclusione dei seguenti casi:

- se rilasciata a seguito di segnalazione del CISSACA, per motivi connessi alle condizioni sociali o di salute dei richiedenti: durata semestrale;
- se la scadenza della certificazione ISEE interviene in un periodo inferiore all'anno, allora la durata dell'esenzione sarà pari alla durata della certificazione ISEE;
- per i casi particolari di cui in ultimo alla deliberazione G.C. n. 58 del 27/02/2009 "Estensione applicazione a tutti i Servizi comunali del principio della certificazione ISEE – Modalità applicative a favore dei lavoratori subordinati, parasubordinati e soci di cooperative licenziati e privi di ammortizzatori sociali" e s.m.i.: durata da tre a sei mesi;

- per i cittadini extracomunitari: durata pari a quella del permesso di soggiorno;
- per i cittadini comunitari: fino al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge.

Eventuali variazioni delle condizioni di reddito che hanno portato alla concessione dell'esenzione per indigenza dovranno essere comunicate tempestivamente e comunque entro 30 giorni e portano comunque alla decadenza immediata del diritto.

Art. 8 – Controlli, accertamenti, revoche

Fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, il Comune di Alessandria ha la facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti richiedenti l'esenzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento l'esenzione concessa se da indagini effettuate a norma di legge e a suo insindacabile giudizio, risulti che il fruitore della stessa conduca un tenore di vita non rispondente alle condizioni di indigenza dichiarato.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme di legge in materia.

ESENZIONE TICKET INDIGENTI**ANNO 2010**

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	SOGLIA I.S.E.E. ANNO 2010 PER ESENZIONE
1	€ 4.313,12
2	€ 4.313,12
3	€ 4.313,12
4	€ 4.313,12
5	€ 4.609,87
6	€ 4.895,62
7	€ 5.125,05
8	€ 5.313,28
9 e oltre	€ 5.470,51

Approvata con Deliberazione C.C. n. 102/299/657 del 30/09/2004 "Approvazione rettifica dei criteri di applicazione dell'I.S.E.E. all'esenzione ticket per indigenza di cui alla Deliberazione G.C. n. 80 del 24/02/2004 approvata dal C.C. con atto del 29/03/2004".